

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(D.Lgs. 114/1998 - L.R. 24.07.2001, nr.18)

Approvato con deliberazione C.C. nr. 5 del 4.3.2002;
Modificato ed aggiornato con deliberazione C.C. nr. 19 del 18.6.2004(sostituito l'art. 15)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente piano disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 114/1998 e della legge Regionale nr. 18/2001.
2. Il Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio.
3. Il piano ha validità quadriennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente piano si intendono:

per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;

per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;

per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere;

per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;

per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;

per migliona, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;

per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;

per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare.

per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

per portatore di Handicap coloro che sono in possesso della documentazione prevista dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Articolo 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente piano, in applicazione dell'art. 13 della L. R. 18/2001, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;

la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;

la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

Articolo 4

Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano;

favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;

assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;

i limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;

la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nel piano, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici possono emanare in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I Responsabili degli uffici comunali interessati devono esaminare, senza ritardo, le istanze e le osservazioni, presentate in forma scritta e senza ulteriori formalità, dai commercianti su aree pubbliche.

Articolo 6

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
su posteggi dati in concessione per dieci anni;
su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Funzionario competente del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Funzionario competente nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze con esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

6 L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della L.R. n. 18/2001, ai soggetti aventi gli stessi requisiti.

Articolo 7

Trasferimento di mercati, fiera.

Ai sensi della L.R. n. 18/2001, la soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

1. – caduta sistematica della domanda;
2. – motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.
3. -- Numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattiva verificatesi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti.

Articolo 8

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (articolo 230 bis del c.c.), ai dipendenti (Collocamento ordinario). Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.

3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998.

Articolo 9

Durata delle concessioni

Le concessioni hanno validità decennale e sono automaticamente rinnovate alla scadenza.

Articolo 10

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. La superficie relativa alla concessione del posteggio deve intendersi omnicomprensiva, sia dello spazio occupato dal banco vendita sia dello spazio occupato dal mezzo meccanico.
2. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita che abbiano un'altezza dal suolo di almeno mt. 0,50 . L'esposizione a terra delle merci è consentita solamente ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

Articolo 11

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 12

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Articolo 13

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi .

2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.

3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della giornata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. La presenza degli operatori è registrata in apposito registro.

Articolo 14

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi per le fiere

1. Ai sensi della L.R. n. 18/2001, chi intende partecipare alla fiera deve far pervenire al comune, almeno 60 giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il posteggio è assegnato con i seguenti criteri:

- Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione.

3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

4. In conformità alla L.R. n. 18/2001, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della giornata della fiera.

5. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.

6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

Articolo 15

FIERE - LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI, DATE E GIORNI DI SVOLGIMENTO.SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE,UBICAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'ubicazione delle fiere e delle sagre, le caratteristiche dimensionali e tipologica dei posteggi, sono le seguenti:

FIERA DI SAN MICHELE ARCANGELO

- a) luogo di svolgimento: San Michele Salentino;
- b) Ubicazione: Piazza Matera;
- c) Svolgimento ore antimeridiane;
- d) Cadenza: annuale;
- e) Giorno: nella prima quindicina di agosto;
- f) Orario: 7,00 – 13,00;

Posteggi per il commercio al dettaglio di prodotti non alimentari:15;

Posteggi per il commercio al dettaglio di animali vivi:10;

Posteggi per i prodotti alimentari:10;

Dimensioni dei posteggi: 4x4;

FESTA DEL SANTO PATRONO "SAN MICHELE ARCANGELO"

Giorno di svolgimento: prima quindicina di agosto;

Ubicazione: Piazza Marconi, Corso V. Veneto, Piazza Dante, Via Pascoli, Via San Michele Arcangelo, Corso V. Emanuele III°, Via Piave, Via De Amicis, Via Tagliaferro;

Numero dei posteggi: 25 per prodotti alimentari – nr. 15 per prodotti non alimentari – nr. 5 installazioni mobili per somministrazione alimenti e bevande;

Dimensioni dei posteggi: 3x5;

SAGRA DEL FICO MANDORLATO

Giorno di svolgimento: prima quindicina di settembre;

Ubicazione: Piazza Marconi, Via Piave, Via San Michele Arcangelo, Corso V. Emanuele III° , Via Tagliaferro;

Numero dei posteggi: 15 per prodotti alimentari, nr. 10 prodotti non alimentari, nr. 5 installazioni mobili per somministrazione alimenti e bevande;

Dimensioni dei posteggi: 3x5;

SAGRA DELL'ARROSTO

Giorno di svolgimento: seconda decade di luglio;

Ubicazione: Piazza Marconi, Via Piave, Via San Michele Arcangelo, Corso V. Emanuele III°, Via Tagliaferro;

Numero dei posteggi: 15 per prodotti alimentari, nr. 10 per prodotti non alimentari, nr. 5 per installazioni mobili per la somministrazione di alimenti e bevande;

Dimensioni dei posteggi: 3x5;

FIERA-MOSTRA DELL'AUTO USATA

Giorno di svolgimento: prima decade di settembre;

Ubicazione: Piazza Matera;

Numero dei posteggi: 5 per prodotti alimentari, 5 per installazioni mobili per la somministrazione di alimenti e bevande;

2. La determinazione e la ripartizione dei posteggi delle manifestazioni sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, nell'ambito dell'individuazione dell'area, dimensioni e numero posteggi stabiliti dal presente atto;
3. Per le ricorrenze straordinarie deve essere richiesta l'autorizzazione allo svolgimento e potranno svolgersi nell'area individuata, fatta salve le esigenze generali di viabilità, traffico, urbanistica, igienico-sanitaria-.

Articolo 16

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, ove ciò risulti necessario, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 31.
2. L'area dovrà comunque essere accessibile, ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Articolo 17

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica:
 - Piazza Marconi(nr. 2 posteggi da riservare al commercio al dettaglio di prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese, frutta secca, dolciumi);
Dimensioni dei posteggi:
Fronte minimo mq.3,00 – massimo mq. 6,00;
Profondità minima mq. 2,00 – massima mq. 4,00;

- Villa Comunale;
nr. 1 posteggio da riservare alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
Dimensioni del posteggio:
Fronte minimo mq. 4,00 – massimo mq. 9,00;
Profondità minimo mq. 4,00 – massima mq. 9,00;
- 2. L'assegnazione pluriennale dei posteggi sarà effettuata tramite bando comunale sulla base di criteri disposti dal Comune e indicati nel bando.

Art.18

Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi e gli orari sono i seguenti:

Svolgimento: SAN MICHELE SALENTINO

Ubicazione: VIA B. CROCE – VIA XXV APRILE – VIA TOTI – VIA BOCCACCIO – VIA CRISPI – VIA U. GIORDANO – VIA PASCOLI.

Svolgimento: Annuale

Cadenza: Settimanale

Giorno: Giovedì

Orario: 7.00/13.00

Sgombero: 14.00

Superficie complessiva dei posteggi: MQ. 2.434,48

Totale posteggi, 118

alimentare: n.35

non alimentare: n.63

riservati ai produttori agricoli n.20 (di cui nr, 5 stagionali)

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria e nell'allegato tecnico nel quale sono indicati:

- l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza;
- la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche.

Articolo 19

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Nell'esercizio del commercio in forma itinerante svolto a mezzo veicoli, l'esposizione della merce deve avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo e, comunque, non superiore a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 200 metri.
5. E' fatto obbligo all'operatore di avere con sé l'autorizzazione e/o gli altri documenti eventualmente prescritti per lo svolgimento dell'attività e di esibirli a richiesta delle autorità preposte al controllo.

Articolo 20

Zone vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato: nelle adiacenze delle scuole, chiese, caserme, entro un raggio di ml. 50 dalla via più breve e nelle vie:
PASCOLI(Da Via Principessa Iolanda a Via De Amicis)-Via Vittorio Emanuele III (da Piazza marconi a xxiv Maggio) – Via San Michele Arcangelo (Da Via xxiv Maggio a Piazza Marconi) – Piazza Marconi – Piazza Dante – Corso Veneto (da Piazza Marconi a Via parrocchia) – Via Fermi – Via Regina Elena – Via Tagliaferro (Da Via Bellini a Piazza Marconi)

Articolo 21

Rappresentazione cartografica

1. Presso il Comando Polizia Municipale e l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio in forma itinerante.

Articolo 22

Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D.Lgs. n.114/1998 .

Articolo 23

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 24

Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:

in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Comune compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.

Articolo 25

Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.18/2001 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

3. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la

presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 26

Produttori agricoli

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993, nr. 580 possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

La vendita diretta è soggetta a preventiva comunicazione al Comune del luogo dove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione .

Agli effetti del presente Regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui al D.Lgs. 18.5.2001, nr.228 le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.

L'assegnazione pluriennale dei posteggi ai produttori è effettuata tramite bando comunale da pubblicarsi all'Albo Pretorio sulla base di una graduatoria formulata tendo conto, nell'ordine dei seguenti criteri:

- a) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 590/1993, art. 8;
- c) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;

Le istanze devono pervenire entro 60 dalla pubblicazione all'albo Pretorio.

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Articolo 27

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 6 della L.R. 18/2001, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BUR, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire all'Assessorato Regionale entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno. Le domande possono essere inoltrate a partire dalla data di pubblicazione e devono pervenire entro 60 giorni da essa.

3. Il Comune è tenuto a comunicare l'esito della domanda entro il termine massimo di 90 giorni, decorso il quale deve considerarsi accolta.
4. Le norme di cui al presente articolo non si estendono ai portatori di handicap od ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5% dei posteggi del mercato, per i quali è previsto il bando comunale da pubblicare all'albo Pretorio e l'assegnazione in base ai criteri di cui all'art. 6, comma quattro della L.R. 18/2001.

Articolo 28

Segnalazione dei posteggi liberi

1. Il Comando Polizia Municipale trasmette mensilmente la rilevazione delle presenze e l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, all'ufficio di competenza.

Articolo 29

Miglioria

E consentita la migioria, ovvero la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purchè non assegnato.
Le richieste di migioria o cambio di posteggio sono valutate nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 6, comma quattro della L.R. 18/2001 ,prima della comunicazione alla regione dei posti disponibili.

Articolo 30

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 31

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R n. 18/2001, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nel mercato.

Art .32

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi e comunque non assegnati.

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. 18/2001, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune, di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, L.R. 18/2001 indipendentemente dai prodotti trattati.
3. Dopo aver rilevato le presenze degli spuntisti, si rilevano le assenze degli operatori al mercato in questione, iniziando sempre da un medesimo punto di osservazione;
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L. R. n. 18/2001, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

6. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L. R. n. 18/32001, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 33

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 9 della L. R. 18/2001.

Art. 34

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 7 del vigente codice C.d.S. 30 aprile 1992, nr. 285 alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. L'area deve essere accessibile, oltre ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 35

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

La tassa per la concessione del suolo pubblico è determinata sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 36

Orari del commercio su aree pubbliche

Il Sindaco con propria ordinanza stabilisce gli orari del commercio su aree pubbliche sulla base di quello stabilito per gli esercizi al dettaglio e tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino.

Quando un mercato cada in un giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo.

Articolo 37

Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, o da altre disposizioni legislative o regolamentari.

Art.38

Tassa concessione suolo pubblico

La tassa per la concessione del suolo pubblico è determinata sulla base delle disposizioni legislative e del regolamento vigente.

Art.39

Entrata in vigore e abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento, dopo favorevole esame dell'organo regionale di controllo, è pubblicato per quindici giorni naturali consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.

Art.40

Allegati

Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.